A520-0010717-18/11/2016 A - Allegato Utente 2 (A02)

Comune di Avio

APRILE 2016 | **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Piazza Vittorio Emanuele III – 38063 – Avio (TN)
Telefono +39 0464 688888 - Fax +39 0464 683152
sito internet: www.comune.avio.tn.it
Pec: segreteria@pec.comune.avio.tn.it

Piano Comunale di Classificazione Acustica del Territorio

Norme Tecniche di Attuazione
Norme Regolamentari

Redazione:

Ing. Massimo Brait
Ordine degli Ingegneri di Venezia n° 3353
Iscritto al n° 616 dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Veneto
Iscritto nell'elenco della Provincia di Trento

SINPRO ambiente
Via dell'Artigianato, 20
30030 Tombelle di Vigonovo (VE)
Telefono: 049 9801745
Fax: 049 9801746
e-mail: info@sinproambiente.com
siti internet: www.sinproambiente.com

Approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 41 dd. 28.09.2017
ed entrate in vigore il 13.10.2017

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
CAPO I - PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) 3
CAPO II - OBIETTIVI E DEFINIZIONI 9

TITOLO II – ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE 17
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 16
CAPO II - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI 17
CAPO III - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI 20

TITOLO III - ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE 27
CAPO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI 23

TITOLO IV - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA TECNICA 30
CAPO I - VALUTAZIONE PREVISONALE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO 25

TITOLO V - IMMISSIONI ACUSTICHE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 33
CAPO I - IMMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE 30
CAPO II - IMMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO FERROVIARIO 34

TITOLO VI - AREE SCIISTICHE 38
CAPO I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIISTICHE 30

ALLEGATI 37

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA)

Articolo 1.1 Campo di applicazione

a) Le presenti Norme Regolamentari disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, dell'art. 60, comma 10, della Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dell'art. 12 del DPGP 26/11/1998, n°38-110/Leg.

b) Tutte le sorgenti rumorose fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente in conformità con il Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Avio. Eccezion fatta per i casi specifici previsti dalla vigente normativa tutte le sorgenti sonore fisse e mobili devono rispettare anche i valori limite differenziali di immissione definiti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.

c) Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, quali cantieri edili, stradali e assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili, qualora impieghino macchinari od attrezzature rumorose, sono disciplinate dalle presenti Norme Regolamentari.

d) Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, etc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

e) Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti in ambito condominiale o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 1.2 Competenze comunali

Le presenti Norme Regolamentari disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dell'art. 60, comma 10, della Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 recante "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998" e dell'art. 12 del DPGP 26/11/1998, n°38-110/Leg. "Norme Regolamentari di attuazione del capo XV della Legge Provinciale 11/09/1998, n°10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti".

La Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- la classificazione del territorio comunale secondo (articolo 4, comma 1, lettera a);
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- l'adozione dei piani di risanamento (articolo 7);
- il controllo, secondo (articolo 4, comma 1, lettera d)), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, , e successive modificazioni e integrazioni;
- i controlli (articolo 14, comma 2);
- l'autorizzazione (anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Legge Provinciale 11/09/1998, n. e s.m.i. (DPGP 26/11/1998, n°38-110/Leg.) assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- I Comuni provvedono alla zonizzazione acustica ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del DPGP 26/11/1998, n°38-110/Leg., in conformità alle linee guida approvate dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni;
- la zonizzazione acustica può essere definita dal piano regolatore generale o dalle relative varianti.

Articolo 1.3 Elaborati del PCCA

a) In conformità alle "linee guida per la predisposizione o l'aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A)" approvate con Determina n. 8 del 28/09/2015 da parte del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali, gli elaborati che accompagnano il PCCA sono i seguenti:

- Relazione Illustrativa
- Dati rilevamento rumore
- Elaborati grafici di analisi:
  - TAVV. 1.1 e 1.2 – Unità territoriali
  - TAVV. 2.1 e 2.2 – Bozza di classificazione
  - TAVV. 3.1 e 3.2 – Analisi territoriale densità abitativa
  - TAVV. 4.1 e 4.2 – Analisi territoriale superficie occupata attività commerciali e servizi
  - TAVV. 5.1 e 5.2 – Analisi territoriale superficie occupata attività industriali e artigianali
  - TAVV. 6.1 e 6.2 – Analisi territoriale densità globale
  - TAVV. 7.1 e 7.2 – Perfezionamento della bozza di classificazione acustica
- Piano comunale di classificazione acustica:
  - TAVV. 8.1 e 8.2 – Classificazione acustica;
  - TAVV. 9.1 e 9.2 – Fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti
- Norme Regolamentari del PCCA

Articolo 1.4 Conformazione delle presenti Norme Regolamentari

a) Le presenti Norme Regolamentari sono conformate alla normativa vigente e alle linee guida in materia di inquinamento acustico ed in particolare:

- alla Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale";
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18/11/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- al Decreto Ministeriale 16/02/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- alla Legge Provinciale 11/09/1998, n. 10 recante "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998";
- al DPGP 26/11/1998, n°38-110/Leg. recante "Norme Regolamentari di attuazione del capo XV della Legge Provinciale 11/09/1998, n°10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";
- alle Linee guida per la predisposizione o l’aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) della PAT.

Articolo 1.5 Titolo per la redazione della documentazione acustica tecnica

a) Tutta la documentazione acustica tecnica deve essere resa secondo i criteri previsti Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95.

Per maggiori chiarimenti si demanda al titolo IV delle presenti Norme Regolamentari.

b) Per le attività previste all’art. 2, comma 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, la documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un Tecnico competente in acustica ai sensi della precedente Legge, dei suoi decreti attuativi e della normativa provinciale.

c) Il Comune, per l’esame della documentazione e per i controlli sulla stessa, potrà avvalersi dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente e del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia di Trento.

Articolo 1.6 Normativa in materia di inquinamento acustico

a) Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, della normativa in materia di inquinamento acustico:

1. Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico del 26/10/95 n. 447;
2. Decreto 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
3. D.M. 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
4. D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
5. D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne e requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore";
6. DPR 11/12/1997 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
7. D.M. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
8. D.P.C.M. 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica";
9. D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
10. Legge 9/12/1998 n°426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
11. DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
12. Decreto 20/05/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
13. Decreto 9/11/1999, n°476 "Regolamento recante modificazioni al DPR 11/12/1997 n°469, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal 18/12/1999";
14. Decreto 3/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti";
15. D.M. 29/11/00 "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
16. Decreto 3/04/2001, n°304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26/11/1995, n°447";
17. Direttiva 2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
18. Legge 31/07/2002, n°179 recante disposizioni in materia ambientale;
19. D.P.R. n.142 del 30/3/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della Legge 26/10/1995 n.447"

20. D.LGS 19/8/2005 N.194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

21. Legge Provinciale 11/09/1998, n. 10 recante "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998";

22. Legge Provinciale 18/03/1991, n. 6 recante "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico";

23. DPGP 26/11/1998, n°38-110/Leg. recante "Norme Regolamentari di attuazione del capo XV della Legge Provinciale 11/09/1998, n°10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";

24. DPGP 04/08/1992, n. 12-65/Leg. recante "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6: "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico".

Tematiche	Normativa applicabile
LIMITI	D.P.C.M. 01/03/98
	D.P.C.M. 14/11/97
	D.Lgs 4/09/02 N.262
TECNICHE DI RILEVAMENTO	D.M. 16/03/98
TECNICO COMPETENTE	D.P.C.M. 31/03/98
STRADE	D.P.R. 30/03/04 N.142
	D.M. 29/11/00
AEROPORTI	D.M. 31/10/97
	D.P.R. 11/12/97 N.496
	D.M. 20/05/99
	D.M. 3/12/99
	D.Lgs 17/01/2005 N.13
	D.M. 29/11/00
FERROVIE	D.P.R. 18/11/98 N.459
	D.M. 29/11/00
EDIFICI	D.P.C.M. 5/12/97
PISTE MOTORISTICHE	D.P.R. 03/04/01 N.304
LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI	D.P.C.M. 16/04/99 N.215
	L.31/07/02 N.179
APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO	

Articolo 1.7 Norme transitorie

a) Ai sensi Art. 12, comma 1, del DPGP 26/11/1998, n°38-110/Leg. nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).

CAPO II - OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 2.1 Definizioni

a) Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

- **Inquinamento acustico**: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.
- **Sorgenti sonore fisse**:
  - gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
  - le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
  - i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
  - le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- **Sorgenti sonore mobili**: tutte quelle non comprese tra le fisse.
- **Attività rumorose permanenti**: le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.
- **Attività rumorose temporanee**: qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa.
- **Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico**: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore.
- **Attività produttive**: tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, le aree e i magazzini di movimentazione mezzi, gli impianti tecnologici di cogenerazione, le centrali idroelettriche, gli impianti di sollevamento e di decompressione, le cave, le strutture sanitarie e i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciute come tali nelle norme vigenti.

- **Postazioni di servizi commerciali polifunzionali**: i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a mq. 500, i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, i complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.
- **Impianti sportivi e ricreativi**: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
- **Opera**: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, ecc..
- **Clima acustico**: l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.
- **Documentazione acustica tecnica**: la Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Clima Acustico.
- **Documentazione previsionale di impatto acustico**: documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica – ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
- **Valutazione previsionale di clima acustico**: documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.

b) Per quanto non specificato nelle presenti Norme Regolamentari valgono le definizioni contenute nelle norme nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico.

Articolo 2.2 Obiettivi di tutela della quieta acustica

a) L'Unione Europea con il seguente documento: "Politiche future in materia di inquinamento acustico - Libro verde della Commissione europea COM(96) 540, novembre 1996" ha delineato i seguenti obiettivi, che uniformano la normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico:

- non superare gli 85 dB(A) negli ambienti di vita;
- vietare l'esposizione della popolazione a livelli superiori a 65 dB(A);

- non aumentare la parte di popolazione esposta a livelli compresi tra 55 e 65 dB(A);
- non aumentare il livello espositivo di coloro che oggi sono esposti a livelli inferiori a 55 dB(A).

b) Il DPCM 14/11/97 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Articolo 2.3 Classi di zonizzazione

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DPCM 14/11/97, il territorio del Comune di Avio è suddiviso in sei classi di zonizzazione acustica, individuate nell'elaborato grafico del Piano comunale di classificazione acustica: Classificazione acustica (Tavole 8.1 e 8.2), aventi le seguenti caratteristiche:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Articolo 2.4 Limiti di rumore

a) Per ciascuna classe di zonizzazione acustica il DPCM 14/11/97, in attuazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 3 della Legge 447/95, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità.

b) **Valori limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o come meglio precisato dal D.P.C.M. 14/11/1997 (decreto attuativo della L. 447 del 26/10/1995) all'art. 2, comma 3 "… in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità."

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), il valore limite di emissione di una singola sorgente sonora può variare da 35 a 65 dB(A) come riportato nella Tabella 1.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1- Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2, DPCM 14/11/97)

c) **Valore limite di immissione**: il valore di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), il valore di rumore ambientale complessivamente accettabile (valore limite di immissione) può variare da 40 a 70 dB(A) come riportato nella Tabella 2.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2 - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3, DPCM 14/11/97)

d) **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), valori di qualità sono inferiori di 3 bB(A) rispetto ai valori limite di immissione come riportato nella Tabella 3.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3 - Valori di qualità - Leq in dB (A) (art. 7, DPCM 14/11/97)

e) **Valore di attenzione**: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Se riferiti a un'ora, si fissano pari ai valori limite di immissione (Tabella 2) aumentati di 10 [dB] per il periodo diurno e di 5 [dB] per il periodo notturno.

Se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

f) **Valore limite differenziale di immissione**: i valori limite differenziali di immissioni sono definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) e sono i seguenti:

- **5 [dB] nel periodo diurno**
- **3 [dB] nel periodo notturno**

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

1. nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali);
2. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 [dB(A)] durante il periodo diurno e 40 [dB(A)] durante il periodo notturno;
3. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 [dB(A)] durante il periodo diurno e 25 [dB(A)] durante il periodo notturno;
4. al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
5. al rumore prodotto da: attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
6. al rumore prodotto da: servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Articolo 2.5 Fasce di pertinenza

a) Il quadro normativo per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 447/95, fa riferimento al D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 per la rumorosità prodotta dal traffico veicolare mentre per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture ferroviarie fa riferimento al D.P.R. n. 459 del 18/11/1998.

   Tali decreti stabiliscono i criteri di classificazione delle zone adiacenti le infrastrutture di trasporto, sia per quanto riguarda le dimensioni delle fasce di pertinenza, che i rispettivi limiti.

b) I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, sono fissati dai rispettivi decreti attuativi.

   Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima.

   Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

c) Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

   All'esterno delle fasce di pertinenza le infrastrutture dei trasporti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; per l'indicazione sui valori limite di immissione da traffico veicolare e da traffico ferroviario si rinvia rispettivamente al titolo V, capo I e II delle presenti Norme Regolamentari.

d) I valori limite di immissione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti sono individuate nell'elaborato grafico del Piano comunale di classificazione acustica: Fasce di pertinenza delle infrastrutture (Tavole 9.1 e 9.2).

Articolo 2.6 Fasce di rispetto

a) Nel Caso di accostamenti critici (accostamento di aree i cui valori di rumorosità differiscono in misura superiore a 5 dBA) "Linee Guida per la predisposizione o l'aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica" approvate con Determina n. 8 del 28/09/2015 del Servizio autorizzazione e valutazioni ambientali della PAT, prevedono l'inserimento di una o più fasce di rispetto nelle aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate, al fine di consentire il graduale decadimento del rumore.

b) I valori limite delle fasce di rispetto e la loro ampiezza sono individuati nell'elaborato grafico del Piano comunale di classificazione acustica: sono riportate nella Classificazione acustica (Tavole 9.1 e 9.2).

Articolo 2.7 Piano comunale di risanamento acustico

a) Ai sensi dell'art. 7 della Legge Quadro 447/1995, in caso di superamento dei valori di attenzione determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il Comune deve predisporre un piano di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

b) Il piano di risanamento acustico è approvato dal Consiglio Comunale.

c) Il piano di risanamento acustico deve contenere:

1. l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge Quadro 447/1995;
2. l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
3. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
4. la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
5. le eventuali misure cautelative a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

d) In presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della Legge Quadro 447/1995.

TITOLO II - ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 Campo di applicazione

a) Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio (come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, nonché i lavori di manutenzione in genere).

   Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

b) Vi sono inoltre, le seguenti attività temporanee che, pur producendo rumore, non necessitano di autorizzazione ai sensi delle presenti Norme Regolamentari:

   - attività agricole a carattere temporaneo e stagionale con impiego di macchinari mobili;
   - cannoncini ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
   - altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario;
   - attività artistica da strada (cantanti, suonatori, giocolieri e simili) svolta in forma itinerante;
   - macchine e attrezzature per lavori di giardinaggio in aree private;
   - macchine, attrezzature e attività rumorose utilizzate/svolte all'aperto per fini domestici, hobbistici o simili;
   - dispositivi acustici antifurto;
   - altre attività rumorose a carattere sporadico.

c) Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche non eccedano la normale tollerabilità, ferme restando, in caso contrario, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale.

Articolo 1.2 Orari generali

a) Le attività produttive temporanee comportanti la diffusione di rumori e vibrazioni qualora non diversamente disposto, sono consentite nei giorni feriali, esclusi domenica e giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle ore 19,00.

b) Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso. L'uso di strumenti musicali all'interno delle abitazioni è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

c) Le attività di piccola manutenzione, quali l'uso di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno, sono consentite dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

d) La pubblicità fonica commerciale, per mezzo di impianti di ampliamento fissi o mobili, è svolta previa autorizzazione, nei giorni feriali, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

CAPO II - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Articolo 2.1 Campo di applicazione

a) Sono regolamentate da questo capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali e assimilabili, indipendentemente dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada").

Articolo 2.2 Criteri generali

a) L'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n. 14 del 08/05/2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzatura da utilizzare all'aperto. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale e comunitaria vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio cofanature, opportuni posizionamenti nel cantiere, ecc.) e dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda.

- Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati per ottemperare al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, se non sostituibili con dispositivi di tipo luminoso.

- Di norma dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose.

- L'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo.

- La collocazione di attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture di cantiere.

Articolo 2.3 Orari

a) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, esclusi domenica e giorni festivi, nell'orario (dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle ore 19,00.

b) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle ore 19,00.

Solo nel caso di effettive esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

c) Gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento cassonetti dei rifiuti solidi urbani e assimilati e alla conduzione della spazzatrice sono esonerati dal rispetto di eventuali orari ed intervalli. Essi avranno comunque cura di adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose.

Articolo 2.4 Limiti

a) L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali e assimilabili, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà superare i limiti assoluti riportati in Tabella 4, intesi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati "A" (LAeq) rilevati su base temporale di almeno 10 minuti.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite dB(A)
I aree particolarmente protette	65
II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali	70
VI aree esclusivamente industriali	75

Tabella 4 – Limiti attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali e assimilabili

b) Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

c) Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

d) Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo i criteri di cui all'Allegato A, delle presenti Norme Regolamentari.

Articolo 2.5 Modalità autorizzative

a) L'attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1. durata non superiore a 3 mesi;
2. ubicazione a distanze superiori a 100 m da ospedali, case di cura, case di riposo e scuole;
3. rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti dall'art. 2.3 e 2.4 delle presenti Norme Regolamentari;

non necessita di autorizzazione da parte del Comune.

b) E' fatto comunque obbligo di presentare una autocertificazione circa il rispetto delle condizioni del precedente comma, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori.

c) Qualora i lavori debbano derogare dai limiti indicati al comma a) del presenta articolo, il responsabile del cantiere edile, stradale o assimilabile (direttore del cantiere, rappresentante legale o direttore lavori dell'impresa che esegue i lavori) deve richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga prevista dal punto h), del comma 1, dell'art. 6 della Legge 447/95.

d) La richiesta di autorizzazione in deroga di cui al comma precedente va prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:

- Allegato B per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui all'articolo 2.3 delle presenti Norme Regolamentari, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da crono programma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui all'articolo 2.3.
- Allegato C per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto precedente.

e) Per i cantieri in cui si prevede un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta dal tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/95, oppure un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

f) Il Comune per la concessione dell'autorizzazione in deroga può chiedere preventivamente il parere dell'APPA trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente. L'APPA può richiedere integrazioni.

g) L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico. In particolare il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, questo in presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, dove può imporre un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.

h) Il Comune a seguito di motivata segnalazione di disturbo può riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

i) Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Articolo 2.6 Emergenze

a) Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

CAPO III -MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Articolo 3.1 Campo di applicazione

a) Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

b) Si considerano attività rumorose assimilabili a quelle di cui al comma precedente anche le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo (20 giornate nell'arco di un anno solare).

Articolo 3.2 Criteri generali

a) Le manifestazioni di cui all'art. 3.1 dovranno essere preferibilmente ubicate in siti ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale sotto il profilo acustico, che saranno indicati specificatamente nel provvedimento autorizzativo.

b) Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga, il comune individua le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali manifestazioni. È, inoltre, facoltà del comune modificare gli orari, definire dei limiti di rumorosità, richiedere la valutazione previsionale di impatto acustico ed eventualmente richiedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche per ridurre l'impatto acustico, anche a manifestazione temporanea avviata.

c) Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- massimizzare la distanza della manifestazione, ed in particolare dei luoghi delle attività più rumorose, dai recettori (intesi come abitazioni, scuole, strutture sanitarie, parchi, etc.);
- posizionare le sorgenti rumorose, in particolar modo a carattere continuativo, (compressori, generatori, aspiratori, etc.) all'interno della manifestazione, in modo tale da minimizzare il disturbo alle abitazioni vicine;
- limitare tempi prolungati di utilizzo di strumenti e attrezzature rumorose (amplificatori, diffusori, etc.);
- mettere in atto eventuali opere mitigative al fine di ridurre l'emissione sonora di sorgenti sonore particolarmente rumorose;
- porre in essere ogni altro accorgimento utile rispetto al caso concreto.

Articolo 3.3 Modalità autorizzative

a) La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività può essere prodotta sulla base del modello, allegato D per le manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 3.1.

b) Per le richieste, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente secondo lo schema dell'allegato D.

c) Il Comune ha la facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria integrativa e di procedere agli accertamenti necessari al fine di garantire la tutela dei ricettori poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.

d) Per la concessione dell'autorizzazione in deroga il Comune può richiedere preventivamente il parere dell'ARPA (allegato 3 "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico"), trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente.

e) L'autorizzazione in deroga può contenere fasce orarie, prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

f) Se l'evento per la sua specificità è potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.

g) Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

h) Il Comune può a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Articolo 3.5 Deroghe

a) Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

b) Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali o quelle elencate all'articolo 3.1, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto essere espressamente autorizzate.

c) Le manifestazioni di cui al comma precedente, se previste nelle aree confinanti con le zone particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (ad esempio scuole, ospedali, case di cura, ect.) devono essere espressamente autorizzate.

d) Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A) di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" (LAeq) rilevato su base

temporale di almeno 10 minuti. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Tali attività, escluse le attività sportive motoristiche, possono essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli allegati D, E.

e) I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00.

f) Il Sindaco può autorizzare deroghe a quanto stabilito nelle presenti Norme Regolamentari, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati. Tali deroghe potranno contenere prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

TITOLO III - ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE

CAPO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 2.1 Campo di applicazione

a) Sono quindi regolamentate in questo capo le attività rumorose permanenti di seguito, in modo non esaustivo, elencate:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio);
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

b) Per le emissioni acustiche da traffico veicolare, data la loro specificità si demanda integralmente al titolo V, capo I.

Similmente per le emissioni acustiche da traffico ferroviario si demanda integralmente al titolo V, capo II.

Articolo 2.2 Rumore interno: disposizioni generali

a) All'interno delle strutture, aperte o chiuse, nelle quali si svolgono le attività regolamentate da questo capo, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori, fissati dal D.Lgs n. 195/06, ad eccezione di attività definite nel D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.

b) Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui al precedente comma, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sporgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.

Articolo 2.3 Rumore esterno: disposizioni generali

a) Lo svolgimento delle attività regolamentate da questo capo deve rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali ed i limiti di emissione assoluti, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà, così come definiti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

b) Le future nuove attività regolamentate da questo capo, con le esclusioni previste dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, devono verificare preventivamente il rispetto dei limiti di rumorosità vigenti attraverso la predisposizione della Valutazione previsionale di impatto acustico redatta come meglio specificato nel seguente titolo IV.

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. del 14/11/19971 per le singole classi di zonizzazione acustica così come definite dal PCCA, elaborato Classificazione acustica (Tavole 8.1 e 8.2), entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del PCCA presentano un piano aziendale di risanamento acustico così come disciplinato dall'articolo 2.7, capo II, titolo I delle presenti Norme Regolamentari.

In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività o nelle forme opportune interdice o riduce le modalità della stessa.

Articolo 2.4 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

a) Gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori, pompe di calore e scalda acqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

Articolo 2.5 Orari di funzionamento

a) L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 2.1 del presente capo, può essere oggetto di disposizioni specifiche da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente l'APPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio, considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

b) I condizionatori e pompe di calore inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze di servizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.

Articolo 2.6 Sanzioni

a) Valgono le sanzioni previste dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e se dovuta la revoca dell'atto autorizzativo all'esercizio.

TITOLO IV - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA TECNICA

CAPO I - VALUTAZIONE PREVISONALE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

Articolo 1.1 Definizione.

a) Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove sorgenti (infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, ecc.).

La valutazione previsionale di impatto acustico considera gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, possono arrecare disturbo a recettori inseriti in un contesto territoriale già esistente.

b) Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

La valutazione previsionale di clima acustico stima le condizioni sonore che potranno essere subite da determinati recettori, configurati progettualmente, a seguito del loro inserimento in un contesto territoriale già esistente.

Articolo 1.2 Opere e servizi sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico

a) La predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico è obbligatoria nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di opere quali:

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade ed autostrade;
3. discoteche;
4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
5. impianti sportivi e ricreativi;
6. ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
7. impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano alla Amministrazione Comunale documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, contestualmente alla domanda di provvedimento autorizzativo.

c) La valutazione previsionale di impatto acustico, nei casi di cui al comma a), è altresì obbligatoria anche nel caso si intenda avviare un esercizio rumoroso o manifestazioni sonore, pur in assenza di vere e proprie opere. Il gestore e in sua mancanza il proprietario dovranno produrre idonea relazione, redatta da tecnico competente, atta a dimostrare il rispetto preventivo delle linee del presente regolamento.

Articolo 1.3 Opere e servizi sottoposti a semplificazione della documentazione di impatto acustico

a) Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 escluse all'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le seguenti attività a bassa rumorosità:

1. Attività alberghiera;
2. Attività agro-turistica,
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar);
4. Attività ricreative;
5. Attività turistica;
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco;
7. Attività culturale. 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo;
8. Palestre;
9. Stabilimenti balneari;
10. Agenzie di viaggio;
11. Sale da gioco;
12. Attività di supporto alle imprese;
13. Call center. 15. Attività di intermediazione monetaria;
14. Attività di intermediazione finanziaria;
15. Attività di intermediazione Immobiliare;
16. Attività di intermediazione Assicurativa;
17. Attività di informatica - software;
18. Attività di informatica - house;
19. Attività di informatica - internet point;
20. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere);
21. Istituti di bellezza;
22. Estetica;
23. Centro massaggi e solarium. FulShow http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 7 di 9 15/10/2013 16:49 26. Piercing e tatuaggi;
24. Laboratori veterinari;
25. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca;
26. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
27. Lavanderie e stirerie;
28. Attività di vendita al dettaglio di generi vari;
29. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.;
30. Laboratori artigianali per la produzione di gelati;
31. Laboratori artigianali per la produzione di pane;
32. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti;

33. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari;
34. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
35. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio;
36. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
37. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
38. Liuteria;
39. Laboratori di restauro artistico;
40. Riparazione di beni di consumo;
41. Ottici;
42. Fotografi;
43. Grafici.

b) Per attività diverse da quelle indicate al comma a) come l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26/10/1995, n. 447.

c) Per le attività le cui emissioni non siano superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione previsionale di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26/10/1995, n. 447.

d) Nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico.

e) Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica del territorio, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento

Articolo 1.4 Documentazione di impatto acustico

a) La documentazione di impatto acustico è costituita da una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto. La documentazione di impatto acustico deve essere redatta ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

b) Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività oggetto di valutazione d'impatto.

Articolo 1.5 Collaudo

a) Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell'attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera/attività medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nell'allegato E.

Articolo 1.6 Documentazione di impatto acustico: controlli e sanzioni

a) Il Comune sulle documentazioni di impatto acustico presentate dai tecnici competenti in acustica ambientale può acquisire il parere da parte dell'APPA.

b) Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

c) Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

d) Il Comune richiede la predisposizione di un piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

e) La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 1.2, 1.3 e 1.4 comporta una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

Articolo 1.7 Opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico

a) La valutazione previsionale del clima acustico deve essere predisposta per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

1. scuole ed asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con i numeri 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 all'articolo 1.2 del presente capo (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico).

b) I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda del titolo edilizio o contestualmente alla domanda del provvedimento che abilita all'utilizzazione del bene per l'esercizio dell'attività.

Articolo 1.8 Documentazione previsionale di clima acustico

a) La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8.

b) La documentazione previsionale di clima acustico deve essere redatta ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95.

Articolo 1.9 Documentazione previsionale di clima acustico: controlli e sanzioni

a) Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima rilasciando il benestare o la concessione.

b) Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

c) Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo.

d) Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

e) La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 1.6 e 1.7 del presente capo comporta una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente in materia di pubblica amministrazione e/o la sospensione dell'iter approvativo della autorizzazione e/o la sospensione dell'attività.

TITOLO V - IMMISSIONI ACUSTICHE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

CAPO I - IMMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 1.1 Campo di applicazione

a) Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle immissioni acustiche da traffico veicolare trovano espressione in strumenti quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, il Piano Urbano del Traffico (PUT) ed eventuali piani di risanamento acustico comunali.

b) La zonizzazione acustica del territorio comunale e le presenti Norme Regolamentari applicano le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della Legge 447/95".

Il DPR 142 del 30.03.2004 stabilisce Norme Regolamentari per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti, e alle infrastrutture di nuova realizzazione. A tale scopo individua delle fasce di pertinenza acustica per l'intera viabilità, e fissa i valori limite di immissione.

Articolo 1.2 Definizioni

a) Vengono richiamate integralmente le definizioni fornite dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 all'art. 1.

b) Le infrastrutture stradali sono definite come da art. 2 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e da allegato 1 al D.P.R. n. 142 del 30/03/2004.

Di conseguenza si intendono per:

- **Autostrada**: strada extraurbana o urbana a carreggiata indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- **Strada extraurbana principale**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

- **Strada extraurbana secondaria**: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- **Strada urbana di scorrimento**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- **Strada urbana di quartiere**: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
- **Strada locale**: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata (…) non facente parte degli altri tipi di strade.

Articolo 1.3 Criteri generali

a) I valori limite di immissione, all'interno delle fasce di pertinenza, stabiliti dal D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, sono verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione, in conformità a quanto disposto del D.M. 16/03/2008 del Ministero dell'Ambiente e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali; all'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Articolo 1.4 Limiti di rumorosità per la viabilità di nuova realizzazione

a) Il presente articolo si applica alle infrastrutture stradali completamente di nuova realizzazione.

b) Per la viabilità di nuova realizzazione il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 individua, a seconda del tipo di strada, l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica e stabilisce il valore limite, espresso come livello equivalente, che deve essere rispettato a seconda del tipo di ricettore e per periodo di riferimento diurno (6-22) e notturno (22-6) come indicato in Tabella 5.

c)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere F - locale		30 30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6,			

			comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995

Tabella 5 – Fasce di pertinenza e limiti per le strade di nuova realizzazione

d) Per le infrastrutture di cui al presente articolo il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possono garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di pertinenza, come prescritto dal comma 2, art. 4 del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004.

Articolo 1.5 Limiti di rumorosità per la viabilità esistente

a) Il presente articolo si applica alle infrastrutture stradali esistenti e assimilate, ovvero nel caso di loro ampliamento in sede, di nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti o di loro varianti.

b) Per la viabilità esistente e assimilabile, il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 individua, a seconda del tipo di strada, l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica e stabilisce il valore limite, espresso come livello equivalente, che dev'essere rispettato a seconda del tipo di ricettore e per periodo di riferimento diurno (6-22) e notturno (22-6) come indicato in Tabella 6.

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	80
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data			

F - locale		30	14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995

Tabella 6 - Fasce di pertinenza e limiti per le strade esistenti

c) Nel caso di fasce divise in due parti si deve considerare come "fascia A" di cui alla Tabella 6 quella prossima alla strada e come "fascia B" quella più distante.

d) Nel caso di realizzazione di una nuova infrastruttura in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dai confini dell'infrastruttura preesistente.

e) Le infrastrutture di trasporto di classe "E – urbana di quartiere" ed "F- locale", come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1994 n. 285 (Nuovo Codice della strada), producono delle fasce di pertinenza di 30 metri di ampiezza, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la predisposizione o l'aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica", approvate con Determina n. 8 del 28/08/2015.

f) Alle infrastrutture di trasporto di classe "E – urbana di quartiere" ed "F – locale", che ricadono all'interno di zone industriali, non vengono assegnate fasce di rispetto, ed assumono i limiti propri della unità territoriale.

Articolo 1.6 Prescrizioni particolari

a) All'interno di aree urbane di particolare tutela (per la presenza di ospedali, scuole, etc.) la modifica della viabilità interna è soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

b) La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico.

CAPO II - IMMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO FERROVIARIO

Articolo 2.1 Campo di applicazione

a) La zonizzazione acustica del territorio comunale e il presente regolamento applicano le prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge n. 447 del 26/10/1995, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario".

b) Le disposizioni del D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 si applicano alle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie (con esclusione delle tranvie e funicolari) esistenti, loro varianti o infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti; alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Articolo 2.2 Definizioni

a) Vengono richiamate integralmente le definizioni fornite dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 all'art.1.

Articolo 2.3 Criteri generali

a) I valori limite di immissione, all'interno delle fasce di pertinenza, stabiliti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 sono verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione, in conformità a quanto disposto del D.M. 16/03/2008 del Ministero dell'Ambiente e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie; all'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Articolo 2.4 Fasce di pertinenza acustica

a) La fascia di pertinenza si determina dalla mezzeria dei binari esterni e sono fissate per ciascun lato della larghezza di:

- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Questa fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150 m, denominata fascia B;
- m 250 per le infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
- in presenza di strutture sensibili, ospedali, scuole, case di cura e case di riposo per le infrastrutture con velocità superiore a 200 km/h la fascia si estende per 500 m a partire dalla mezzeria dei binari più esterni.

b) Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie sono riportate nell'elaborato grafico del Piano comunale di classificazione acustica: Fasce di pertinenza delle infrastrutture (Tavole 9.1 e 9.2).

c) All'interno delle fasce di pertinenza di cui al presente articolo devono essere osservati i valori limite, espressi come livello equivalente, riportati nella successiva Tabella 7, distinti per tipo di ricettore e per periodo di riferimento diurno (6-22) o notturno (22-6).

Tipo struttura	Velocità	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Limiti da osservare			
			Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Tutti gli altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Infrastrutture esistenti, loro varianti ed affiancamenti	Inferiori a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
Infrastrutture di nuova realizzazione (si intende per tutte le infrastrutture realizzate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 459/98)	Inferiori a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Superiori a 200 km/h	250	50	40	65	66
		500 (solo per ricettori sensibili)	50	40	-	-

Tabella 7 - Limiti infrastrutture ferroviarie

d) Nel caso di realizzazione di una nuova infrastruttura in affiancamento ad una esistente, le fasce di pertinenza acustica si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

TITOLO VI - AREE SCIISTICHE

CAPO I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIISTICE

Articolo 1.1 Limiti acustici per le aree sciistiche

a) La Classificazione acustica individua cartograficamente le aree sciistiche sia per il periodo invernale che estivo (allegato F).

b) Nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica o comunque di attività degli impianti di risalita, alle aree sciistiche sono assegnati i limiti corrispondenti alla classe IV di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.

ALLEGATO A

Modalità per le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
(RIF. DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998 E DPCM 31/3/1998)

Le misurazioni devono essere eseguite da Tecnici Competenti in Acustica (DPCM 31/3/1998). La strumentazione di misura deve essere in ottemperanza all'articolo 2 DM 16/3/1998.

MISURE ALL'APERTO

Le misure all'aperto devono essere condotto secondo quanto previsto dal DM 16/3/1998 Allegato B.

MISURE ALL'INTERNO DI AMBIENTI ABITATIVI

Quando sia l'uso di macchinari e/o impianti rumorosi che i ricettori disturbati siano all'interno di ambienti chiusi (e, quindi, confinanti o limitrofi), le misure devono essere eseguite con le modalità descritte nel DM 16/3/1998 Allegato B comma 5, e verranno applicati i limiti differenziali come dal DPCM 14/11/1997, art.4.

ALLEGATO B

Cantieri edili, stradali e assimilabili

Il sottoscritto_____;

nato a_____; il_____; residente a:_____;

in via_____; n._____;

in qualità di_____;

della ditta_____;

sede legale in_____; via_____; C.F./P.IVA_____;

per l'attivazione di un cantiere:

☐ stradale o assimilabili;

☐ cantiere edile nuove abitazioni;

☐ cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;

☐ altro: (specificare):_____

con sede in via/luogo:_____; n._____;

per il periodo dal (gg/mm/aa)_____al (gg/mm/aa)_____;

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI**

e

DICHIARA

1. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nel titolo II delle Norme Regolamentari del PCCA.
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere al Servizio autorizzazioni valutazioni ambientali dell'APPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali si fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica:

a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTP) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale crono programma delle fasi lavorative;

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

_____

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO C

Cantieri edili, stradali e assimilabili

Il sottoscritto_____; nato a_____; il_____/_____/_____;
residente a:_____; in via_____; n._____;
in qualità di_____;
della ditta_____;
sede legale in_____; via_____;
C.F o P.IVA_____;

per l'attivazione di un cantiere:

☐ stradale ferroviario o assimilabile;

☐ cantiere edile nuove abitazioni;

☐ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

☐ altro: (specificare)_____

con sede in via/luogo:_____; n._____;
per il periodo dal (gg/mm/aa)_____al (gg/mm/aa)_____;

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comma , lettera h) della L.447/95

1. IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D. M. 1 marzo 1991;

2. IN DEROGA AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE DI CUI ALL'ART. 2.3, CAPO II, TITOLO II delle Norme Regolamentari del Piano Comunale di Classificazione Acustica

A tal fine **dichiara**:

1. di non essere in grado di rispettare gli orari e /o i giorni limite di cui al titolo II delle Norme Regolamentari del PCCA per i seguenti motivi:
   _____
   _____
2. di sostenere gli oneri derivanti dell'eventuale richiesta di parere all'APPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della L. 447/95, e consistente in:

- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, ect,). Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

1. planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTP) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
2. la classificazione urbanistica (PRG) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
3. durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, crono programma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

_____

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO D

Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili

Il sottoscritto_____; nato a_____; il____/____/____;
residente a:_____; in via_____; n._____;
in qualità di_____; della ditta_____;
sede legale in_____; via_____; C.F./P.IVA_____;
per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

☐ DENOMINAZIONE:

☐ CONCERTI, SPETTACOLI MUSICALI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)

☐ INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano – bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.;

☐ SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficienza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.

☐ CINEMATOGRAFO ALL'APERTO

☐ CIRCO E LUNA PARK

Con sede in via/luogo:_____; n._____;

per il periodo dal (gg/mm/aa)_____; al (gg/mm/aa)_____;

CHIEDE

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI e

DICHIARA

1. di rispettare le prescrizioni indicate nel presente regolamento.
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'APPA da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica consistente in:

4. planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTP) dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità;
5. ogni altra informazione ritenuta utile.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

_____

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO E
Collaudo acustico dell'opera

RELAZIONE TECNICA

IL CONTESTO TERRITORIALE ESISTENTE:

1. descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
2. individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, oggetto dei rilievi fonometrici di collaudo (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
3. specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

LA METODOLOGIA DI MISURA:

1. indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
2. indicazione della strumentazione utilizzata.

I RISULTATI OTTENUTI:

esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;

1. osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteo climatiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
2. osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto a quelli misurati;
3. osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

1. mappa del territorio oggetto di indagine;
2. stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
3. elaborati di misura;
4. eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

ALLEGATO F
Aree sciistiche

Classificazione acustica invernale

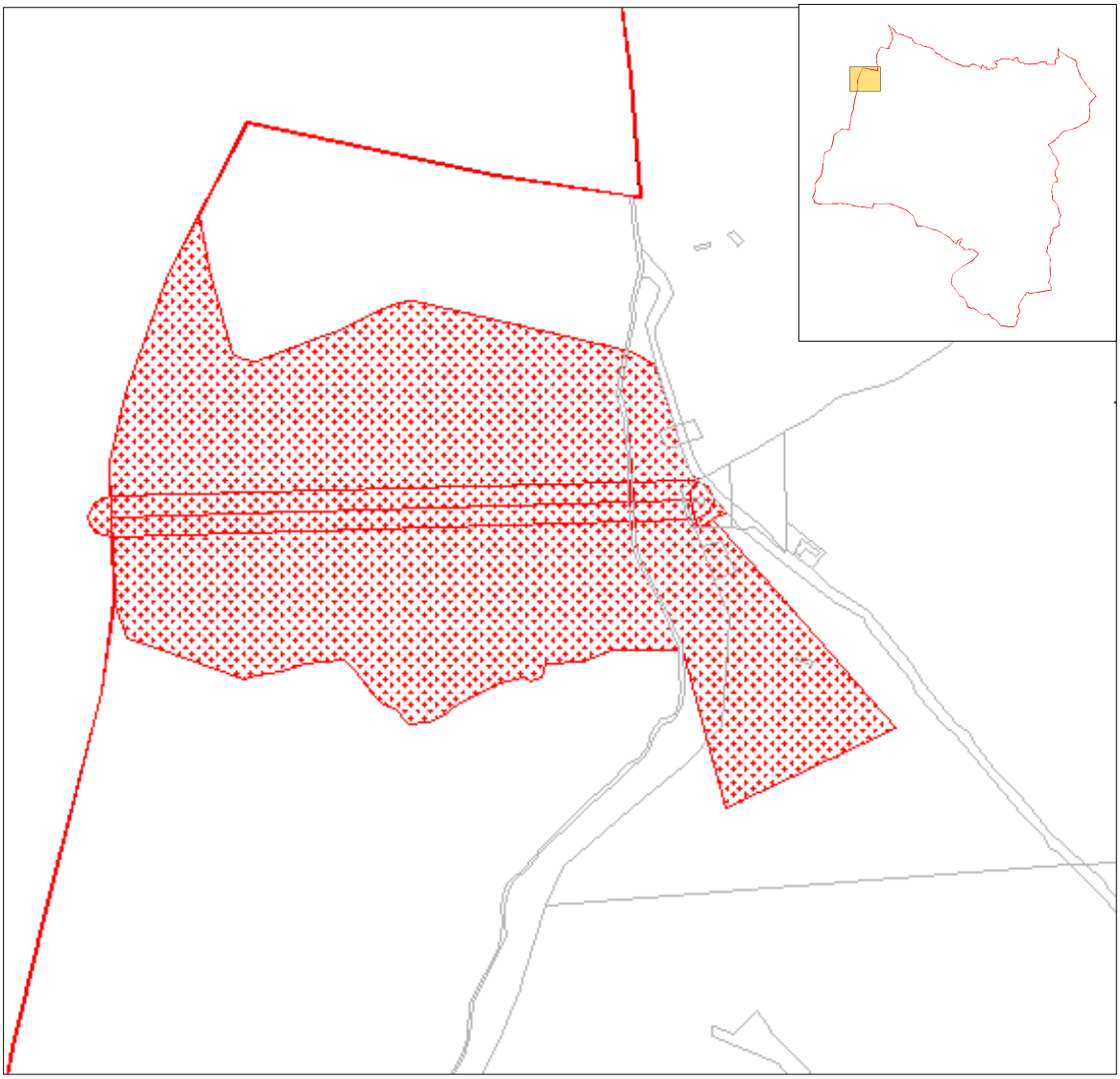

Legenda

Classi di Zonizzazione (D.P.C.M. 14 nov. 1997)

Zona		Limiti di emissione Leq[dB(A)] diurni/notturni	Limiti di immissioni Leq[dB(A)] diurni/notturni	Limiti di qualità Leq[dB(A)] diurni/notturni
I		45/35	50/40	47/37
II		50/40	55/45	52/42
III		55/45	60/50	57/47
IV		60/50	65/55	62/52
V		65/55	70/60	67/57
VI		65/65	70/70	70/70

Nel periodo invernale ricadono in classe IV le seguenti aree:

- le aree adibite a piste da scii;

- la stazione di partenza e di arrivo dell'impianto di risalita e le relative aree di pertinenza;

- l'impianto di risalita, a cui è stata assegnata una fascia di territorio pari a 30 m per ciascun lato dell'impianto.

Classificazione acustica estiva

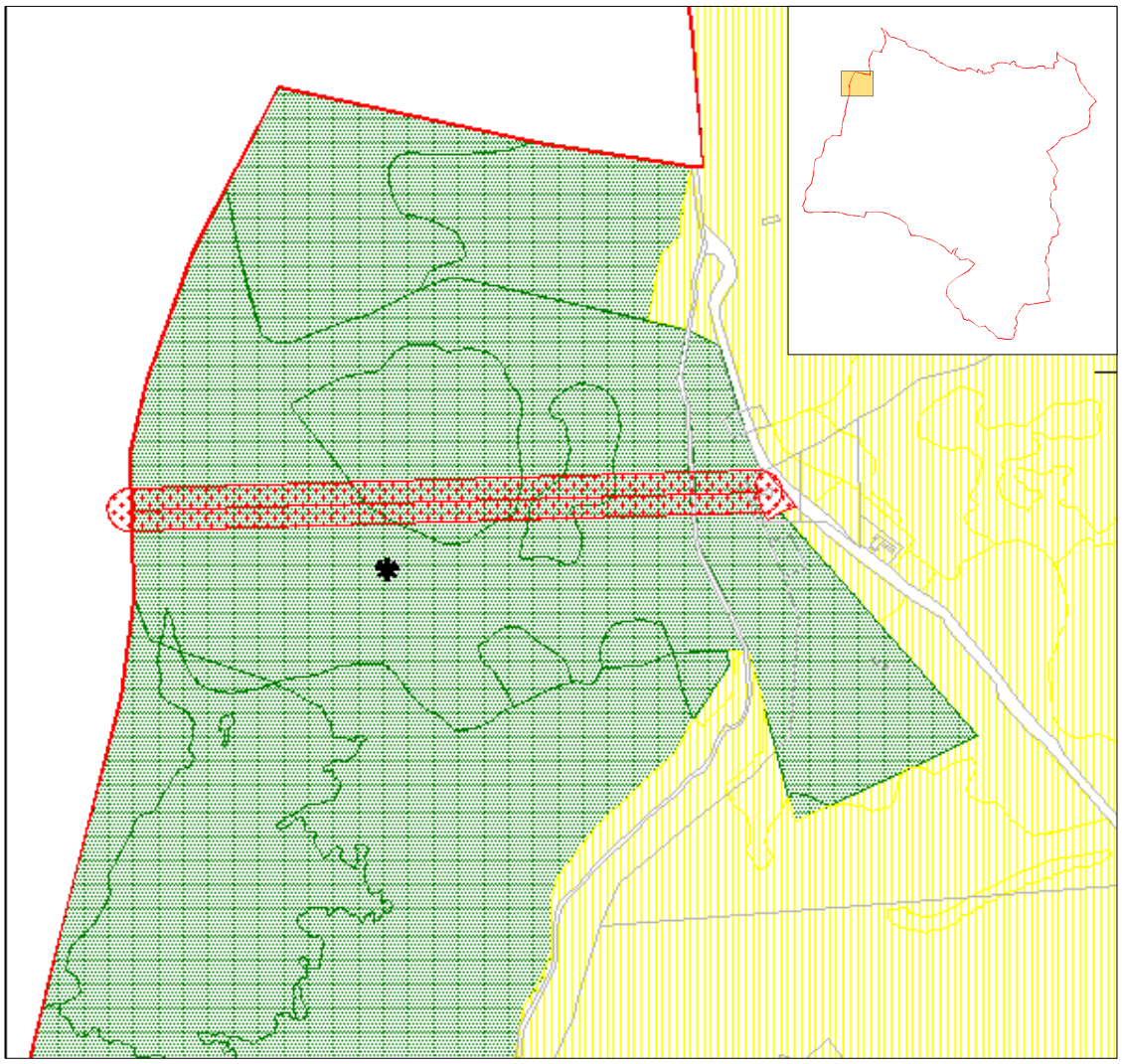

Legenda

Classi di Zonizzazione (D.P.C.M. 14 nov. 1997)

Zona		Limiti di emissione Leq[dB(A)] diurni/notturni	Limiti di immissioni Leq[dB(A)] diurni/notturni	Limiti di qualità Leq[dB(A)] diurni/notturni
I		45/35	50/40	47/37
II		50/40	55/45	52/42
III		55/45	60/50	57/47
IV		60/50	65/55	62/52
V		65/55	70/60	67/57
VI		65/65	70/70	70/70

Nel periodo estivo l'area interessata dalle piste da sci passa in classe I, in quanto in questo periodo non vengono usati i mezzi necessari alla preparazione e al mantenimento delle piste.

Resta in classe IV l'impianto di risalita e la stazione di partenza e di arrivo, in quanto rimane in funzione anche durante il periodo estivo.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 28.09.2017 CON DELIBERAZIONE N. 41.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
f.to Livia Pedrinolla

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Laura Brunelli

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE A TERMINI DELL'ART. 100 DEL TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI CONTENUTE NEL D.P.G.R. 27.02.1995 N. 4/L. E NELLA L.R. 23.10.1998 N. 10, PER N. 10 GIORNI CONSECUTIVI DAL 02.10.2017 AL 12.10.2017 SENZA OPPOSIZIONI.

ADDÌ, 18.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Laura Brunelli